


ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI G.C./C.C.
N. 21 DEL 24/06/2002



IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Giovanni Zampieri

A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. Zampieri", written over the typed name of the General Secretary.

COMUNE DI MASSANZAGO
(Provincia di Padova)

REGOLAMENTO DI POLIZIA LOCALE

INDICE

CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

- Art.1 - Disciplina della Polizia Urbana
- Art.2 - Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia locale
- Art.3 - Disposizioni di carattere generale per le licenze e concessioni previste dal presente regolamento

CAPO II DISCIPLINA DELLE ACQUE PUBBLICHE E DEL SUOLO PUBBLICO

- Art.4 - Inquinamento atmosferico e delle acque
- Art.5 - Suolo pubblico
- Art.6 - Sospensione e revoca delle concessioni
- Art.7 - Esazione della tassa di occupazione di aree pubbliche
- Art.8 - Modalità per il carico e lo scarico delle merci
- Art.9 - Scarico di rottami e di detriti
- Art.10 - Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica
- Art.11 - Esposizioni di merci e derrate all'esterno dei negozi.
- Art.12 - Commercio su aree pubbliche
- Art.13 - Proiezioni, audizioni e spettacolo su aree pubbliche
- Art.14 - Installazione di chioschi ed edicole

CAPO III NETTEZZA DEI CENTRI ABITATI

- Art.15 - Disposizioni di carattere generale
- Art.16 - Obblighi dei concessionari di occupazione di aree pubbliche
- Art.17 - Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale
- Art.18 - Sgombro della neve
- Art.19 - Pulizia delle vetrine
- Art.20 - Divieto di getto di opuscoli e foglietti
- Art.21 - Manutenzione degli edifici
- Art.22 - Ornamento esterno dei fabbricati.
- Art.23 - Depositi in proprietà privata.
- Art.24 - Spolveramento di panni e tappeti.
- Art.25 - Pattumiere e recipienti con rifiuti
- Art.26 - Viali e giardini pubblici.
- Art.27 - Atti contrari alla nettezza del pubblico suolo al decoro ed alla moralità
- Art.28 - Recinzioni di terreni confinanti col suolo pubblico.

CAPO IV° QUIETE PUBBLICA

- Art.29 - Esercizio dei mestieri, arti ed industria.
- Art.30 - Impianti di macchinari
- Art.31 - Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti.
- Art.32 - Funzionamento apparecchiature in case di abitazione.
- Art.33 - Rumori in case di abitazione e locali pubblici.

- Art.34 - Uso di strumenti sonori.
- Art.35 - Carico, scarico e trasporto merci che causano rumori.
- Art.36 - Schiamazzi, grida canti – Vigilanza sugli incapaci.
- Art.37 - Detenzione di cani o altri animali nelle abitazioni.
- Art.38 - Suono delle campane

CAPO V°
NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI

- Art.39 - Sostanze liquide esplosive, infiammabili e combustibili
- Art.40 - Requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili
- Art.41 - Detenzione di combustibili in case di abitazione od altri edifici.
- Art.42 - Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali
- Art.43 - Animali pericolosi – Cani
- Art.44 - Manutenzione dei tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda degli edifici.
- Art.45 - Illuminazione dei portici, delle scale e degli anditi
- Art.46 - Veicoli adibiti al servizio pubblico. Norme per i passeggeri e per il personale di servizio

CAPO VI°
DISPOSIZIONI ANNONARIE PER GLI ESERCIZI PUBBLICI

- Art.47 - Vendita e scorta delle merci
- Art.48 - Vendita del pane
- Art.49 - Vendita di angurie, cocomeri, castagne e simili
- Art.50 - Tabella per la vendita del combustibile
- Art.51 - Requisiti dei locali di vendita

CAPO VII°
DISPOSIZIONI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

- Art.52 - Trasporto delle merci destinate ai luoghi di vendita

CAPO VIII°
DISPOSIZIONI PER I MESTIERI GIROVAGHI

- Art.53 - Esercizio di mestieri girovaghi
- Art.54 - Esercizio di guide pubbliche
- Art.55 - Baracche per pubblici spettacoli
- Art.56 - Durata e revoca della licenza comunale per mestieri ambulanti

CAPO IX°
SANZIONI

- Art.57 - Sanzioni
- Art.58 - Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio.
- Art.59 - Sequestro e custodia di cose
- Art.60 - Sospensione delle licenze

CAPO X°
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

- Art.61 - Entrata in vigore

REGOLAMENTO DI POLIZIA LOCALE

CAPO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art.1.

Disciplina della Polizia Urbana

La Polizia Urbana è disciplinata dal presente regolamento e dalle altre norme speciali ad essa attinenti secondo il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Essa attende alla tutela dell'integrità del pubblico demanio comunale e a quella di un decoroso svolgimento della vita cittadina, garantendo la libertà dei singoli dal libero arbitrio di altri, contribuendo alla sicurezza dei cittadini e sovrintendendo al buon andamento della comunità, disciplinando l'attività ed il comportamento dei cittadini.

Le norme del regolamento di polizia locale per gli spazi e luoghi pubblici, sono estese agli spazi e luoghi privati soggetti a servitù di pubblico uso ed aperti al pubblico, compresi i portici, i canali ed i fossi fiancheggianti le strade.

Art.2.

Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia locale

Al servizio di Polizia locale sovrintende il Sindaco, ed i controlli in materia sono svolti dalla Polizia Locale dell'Unione dei Comuni Alta Padovana e dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'art.57 del Codice di Procedura Penale, nell'ambito delle rispettive mansioni.

Gli appartenenti alla Polizia Locale dell'Unione dei Comuni Alta Padovana, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere negli atri, nelle scale, negli stabili, nelle botteghe, nei negozi, negli spacci, nei laboratori, nelle officine, negli stabilimenti e locali annessi, nei locali pubblici in genere e dovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza comunale, con obbligo di inoltrare notizia all'Autorità Giudiziaria competente per fatti costituenti reato, in altre parole di accertare ogni violazione amministrativa.

Art.3.

Disposizioni di carattere generale per le licenze e concessioni previste dal presente regolamento

Le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, permessi, licenze, rilasciate in base al presente regolamento, sono in ogni caso rilasciate per iscritto ed accordate:

- a) personalmente al titolare;
- b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto della concessione data;
- d) con riserva dell'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni che si rendano necessarie nel pubblico interesse, sospendendo o revocando a suo criterio insindacabile i benefici concessi;
- e) con facoltà di revoca o sospensione in qualsiasi momento nel caso di abuso.

Le domande di concessione o di autorizzazione di cui alle disposizioni del presente regolamento, devono essere redatte in carta legale.

CAPO II

DISCIPLINA DELLE ACQUE PUBBLICHE E DEL SUOLO PUBBLICO

Art.4.

Inquinamento atmosferico e delle acque

La vigilanza sull'inquinamento atmosferico e delle acque è disciplinata dal vigente Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n.1265 (artt.202, 216, 218 e 227) e dalle particolari norme legislative per la

salvaguardia dall'inquinamento da impianti termici, dall'esercizio di industrie, da veicoli a motore e per la tutela della acque.

Art.5.

Suolo pubblico

Salvo quanto disposto dal regolamento e dalla tariffa per l'applicazione delle tasse per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e salve le disposizioni di legge sulla circolazione stradale, ogni occupazione di suolo pubblico nonché lo spazio ad esso sovrastante e sottostante, deve essere concessa dall'Amministrazione Comunale.

Le concessioni per occupazioni di suolo pubblico per un periodo non inferiore all'anno, anche se non comportano costruzioni di manufatti od installazioni di impianti, sono considerate permanenti.

Le concessioni per periodi di tempo inferiori all'anno sono temporanee.

Le concessioni sono rilasciate dal Responsabile del Servizio, attenendosi alle disposizioni previste dal regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, ed in mancanza di tale regolamento, secondo le norme di legge in vigore e secondo le disposizioni prescritte dall'Amministrazione Comunale.

Le concessioni permanenti, però, saranno rilasciate soltanto dopo che le rispettive domande siano state accolte dalla Giunta Comunale, che prescriverà le particolari disposizioni e condizioni richieste per ciascun caso.

Ogni concessione si intende accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi e con facoltà dell'Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni ed addivenire anche alla revoca per motivi e nei modi indicati nel capo primo.

Le concessioni decadono alla data stabilita nell'atto di concessione e devono essere rinnovate alla loro scadenza.

Le concessioni a tempo determinato soggette a tassa di concessione non possono essere esercitate se non previo versamento della tassa dovuta. L'esercizio di attività soggetta a tassa di concessione senza, aver corrisposto la tassa dovuta comporta, oltre ad una soprattassa, una sanzione pecuniaria prevista dalle norme in vigore.

Art.6.

Sospensione e revoca delle concessioni

In qualsiasi momento l'Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, può, per iscritto, sospendere o revocare la concessione di occupazione di area o suolo pubblico, sia per inosservanza delle disposizioni del presente regolamento, sia per mancato rispetto delle condizioni contenute nel permesso, licenza, o atto di concessione, ovvero per ragioni di viabilità o per altro motivo di interesse pubblico sopravvenuto.

Nei casi urgenti i funzionari e gli appartenenti alla Polizia Locale possono ordinare verbalmente la sospensione della concessione.

Nel caso di revoca, l'Amministrazione Comunale ha l'obbligo del solo rimborso all'intestatario della concessione della quota di tassa corrispondente al periodo di tempo intercorrente tra la revoca e la scadenza fissata.

Art.7.

Esazione della tassa di occupazione di aree pubbliche

La tassa dovuta per l'occupazione sarà pagata con utilizzo di appositi bollettini postali.

Art.8

Modalità per il carico e lo scarico delle merci

Le autorizzazioni di scarico e carico di merci si intendono subordinate alla necessità che tali operazioni siano effettuate sul suolo pubblico. In tali casi di necessità, e ove tali operazioni richiedano tempo di ingombro del suolo pubblico, occorre ottenere uno speciale permesso dell'Autorità Comunale, la quale può subordinare la concessione alla osservanza di speciali modalità, ed anche rifiutarla per motivi di tutela della circolazione e di conservazione della pavimentazione stradale.

Le operazioni di cui trattasi, se regolarmente autorizzate, devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni ed evitando ogni danno o imbrattamento al suolo pubblico.

In ogni caso, effettuate le operazioni di scarico e carico, il suolo deve essere ripulito da chi ha effettuato le operazioni stesse.

In caso di inosservanza, l'Autorità Comunale potrà provvedere direttamente, salvo rivalsa di spesa verso gli inadempienti e senza pregiudizio delle responsabilità di questi ultimi per eventuali danni a terzi.

Art.9.

Scarico di rottami e di detriti

E' vietato scaricare rottami e detriti di qualsiasi specie se non nei luoghi designati dall'Amministrazione Comunale.

Qualsiasi trasporto attraverso le vie del Comune di materiali provenienti da demolizione o da scavi di qualsiasi genere dovrà essere eseguito con veicoli atti ad evitare spandimento o polverio, e comunque nel rispetto della Legge 5.2.1997, n.22 e art. 164 del codice della strada.

I depositi di materiale putrescibile devono distare almeno ml.300 da centri abitanti e, comunque, mantenuti in stato da evitare odori nauseabondi.

Art.10.

Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica

L'autorizzazione ad occupare marciapiedi, banchine, giardini pubblici ed aree soggette a pubblico passaggio con tavoli, sedie, piante ornamentali od altro, può essere concessa davanti ai negozi soltanto a favore dei gestori dei negozi stessi e durante le ore in cui questi sono aperti.

Nella concessione sarà precisato il periodo della occupazione stessa.

I marciapiedi e le banchine possono essere occupati fino ad un massimo di due terzi della loro larghezza. Comunque sul marciapiede o sulla banchina deve essere riservata alla circolazione pedonale una zona di almeno m.1,20 di larghezza.

L'Amministrazione Comunale può negare la concessione, anche qualora le anzidette misure minime fossero rispettate, quando vi si oppongono ragioni di viabilità e di sicurezza del traffico o altri motivi di pubblico interesse.

I tavoli e le sedie da esporre davanti ai pubblici esercizi devono essere decorosi, uniformi, intonanti e sempre puliti.

In ogni caso l'occupazione non deve costituire il minimo intralcio alla circolazione dei veicoli e pedoni.

Art.11

Esposizioni di merci e derrate all'esterno dei negozi.

Le occupazioni del suolo o spazio pubblico per esposizione di merci o derrate, all'esterno dei negozi, sono di norma vietate. Potranno essere autorizzate in particolari occasioni, su precisa istanza indirizzata al Sindaco.

Art.12.

Commercio su aree pubbliche

Il commercio su aree pubbliche è regolato dal D.Lgs. n. 114/98.

Soltanto eccezionalmente l'Amministrazione Comunale potrà, a tempo limitato, concedere speciali permessi atti a favorire lo smaltimento di alcune derrate in altre aree a coloro che ne fanno espressa domanda e per particolare contingenza.

Tali autorizzazioni verranno rilasciate, di norma, per zone periferiche e non in corrispondenza di crocevia, curve, od altre località ove possono recare intralcio alla circolazione.

Art.13.

Proiezioni, audizioni e spettacolo su aree pubbliche

Ferme le prescrizioni della legge di pubblica sicurezza circa il rilascio delle licenze per spettacoli, proiezioni o trattenimenti all'aperto sul suolo pubblico, non possono erigersi palchi o tribune per feste, spettacoli, giuochi o rappresentazioni, se non dietro specifico e particolare permesso dell'autorità comunale, previo parere della Commissione dei Pubblici Spettacoli.

Ad installazione avvenuta e prima dell'utilizzo, la struttura deve essere sottoposta a collaudo tecnico ai fini statici e antincendio da parte dei competenti organi e comunque dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Art.14

Installazione di chioschi ed edicole

La concessione per erigere sul luogo pubblico edicole e chioschi, ovvero per installare posti di rivendita di qualsiasi merce, non può essere accordata quando ne derivi ostacolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni o diminuzione della visibilità agli incroci e curve e deve, al riguardo, essere sempre sentito il parere del Comando di Polizia Locale dell'Unione dei Comuni Alta Padovana.

In nessun caso è concessa licenza in luoghi distanti meno di m.25 dagli incroci e m.15 dall'inizio delle curve e lungo le stesse.

Le predetta concessione non può essere accordata neppure sotto i portici o sottopassaggi in genere.

CAPO III

NETTEZZA DEI CENTRI ABITATI

Art.15.

Disposizioni di carattere generale

Ferme restando le vigenti disposizioni di igiene, tutti i luoghi aperti al pubblico soggetti a servitù di pubblico passaggio od anche luoghi privati in vista al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti e sgombri da qualsiasi materiale ed in stato decoroso. A tale fine è proibito deporvi, o lasciarvi cadere in qualsiasi ora del giorno e della notte, acqua, spazzatura, animali morti, avanzi di erbaggi e di frutta, materiale di demolizione e di rifiuto, ovvero di occupare ed ingombrare in qualsiasi maniera il suolo.

I detti luoghi privati debbono essere destinati a verde o ad orto.

Art.16.

Obblighi dei concessionari di occupazione di aree pubbliche

E' proibito agli esercenti di caffè, bar, latterie e simili, che occupano suolo pubblico mediante tavoli e sedie o in qualsiasi altro modo, di gettare, anche momentaneamente, o lasciar cadere o non vietare che cada sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto che possa comunque sporcare, imbrattare od insudiciare il suolo stesso. In ogni caso la relativa pulizia del suolo di cui sopra è a carico del concessionario e deve essere effettuata immediatamente.

Art.17

Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale

I portici, i cortili, le scale, le tettoie dei magazzini e dei cortili ed ogni altro simile accessorio o pertinenza degli edifici, devono, a cura, del proprietario e degli inquilini, essere mantenuti costantemente puliti. Salvo le occupazioni temporanee o straordinarie per restauri, traslochi e simili, detti cortili, portici, anditi e scale devono essere mantenuti sgombri da ogni materiale che ne impedisca l'uso normale o nuoccia al decoro dell'edificio o sia, in qualsiasi modo, causa di disturbo, fastidio o di impedimento.

Art.18

Sgombro della neve

I proprietari e i conduttori di case hanno l'obbligo solidale di provvedere allo sgombro della neve dai marciapiedi prospicienti i rispettivi fabbricati non appena sia cessato di nevicare e di rompere e coprire con materiale adatto antisdrucchiolevole il ghiaccio che vi si formi, evitando di gettare e spandere sopra acqua che possa congelarsi.

E' vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve dai cortili. Solamente nei casi di assoluta urgenza e necessità verificata ed accertata e sotto prescritte cautele, può essere autorizzato il getto della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi sulle piazze.

Gli obblighi di cui sopra incombono altresì in via solidale ai proprietari di negozi, di esercizi, di bar e simili esistenti al piano terreno.

Art.19

Pulizia delle vetrine

L'occupazione con scale e sgabelli del suolo pubblico antistante i negozi per eseguire la pulizia delle vetrine è consentita, senza speciale autorizzazione, dalla chiusura serale sino alle ore 9 del mattino.

Art.20.

Divieto di getto di opuscoli e foglietti

E' vietato nelle strade, piazze o spazi pubblici o comunque aperti al pubblico, il getto di opuscoli, foglietti ed altri oggetti.

Eventuali eccezioni devono essere autorizzate, per iscritto, dal Responsabile del Servizio.

Sul suolo pubblico è vietato segare e spaccare legna.

Art.21.

Manutenzione degli edifici

I proprietari dei caseggiati devono mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case e dei negozi nonché gli infissi prospicienti l'esterno, gli androni e le scale. In modo particolare devono essere curate le inferriate dei giardini e qualsiasi altra recinzione dei medesimi. Essi hanno, altresì, l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco e alla rinnovazione della tinta dei rispettivi fabbricati ogni volta che viene riconosciuta la necessità assoluta dall'Autorità comunale.

E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciatura di porte, finestre o altro, imbiancatura in genere, apporre visibili segnali per evitare danni ai passanti.

I proprietari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici. Uguali obblighi incombono ai proprietari di insegne.

Per la tinteggiatura e la ripulitura degli edifici si devono osservare le norme contenute nel vigente regolamento edilizio.

E' vietato apporre o disegnare sui muri esterni e sulle porte scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere con colori, con matita, con carbone o altra materia, i muri degli edifici e le porte esterne, i monumenti ed i manufatti pubblici.

Il Sindaco dispone per la immediata cancellazione a spese del trasgressore.

I proprietari dei fabbricati hanno, inoltre, l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutta la fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza ed altezza:

L'estirpamento della vegetazione deve essere effettuato anche nelle lottizzazioni in zone residenziali non ancora costruite.

E' fatto obbligo ai frontisti di tagliare la vegetazione delle sponde o rive dei fossi o scoli di acqua, asportando i rifiuti mantenendo il decoro dei luoghi.

Art.22.

Ornamento esterno dei fabbricati.

Gli oggetti di ornamento (come vasi da fiori, gabbie da uccelli, sostegni di tende, ombrelloni da sole e simili), posti sulle finestre o balconi, devono essere opportunamente assicurati in modo da evitarne la caduta.

Nell'innaffiare i vasi da fiori posti su finestre o balconi, si deve evitare la caduta dell'acqua sul suolo pubblico o sulle abitazioni sottostanti.

Art.23.

Depositi in proprietà privata.

Nelle proprietà private esposte alla pubblica vista è vietato il collocamento od il deposito di qualsiasi cosa, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità comunale, nuoccia all'estetica ed al decoro della città o generi inconvenienti di carattere igienico – sanitario, quali odori, polveri, rifugio per topi, insetti ecc...

Art.24.

Spolveramento di panni e tappeti.

E' vietato scuotere, spolverare e battere dai balconi e dalle finestre delle abitazioni prospicienti pubbliche vie e piazze, panni, tappeti od altri oggetti simili.

Nei cortili ed anditi interni lo sbattere e spolverare sarà consentito dalle ore 8 alle ore 10 del mattino.

E' rigorosamente vietato sbattere o spazzolare tappeti, panni ed altri oggetti sui pianerottoli e lungo le scale di abitazione.

Le operazioni che sono consentite dal presente articolo dovranno effettuarsi comunque in modo da non recare disturbo al vicinato ed al pubblico, né arrecare inconvenienti igienici agli inquilini dei piani sottostanti.

Art.25.

Pattumiere e recipienti con rifiuti

E' vietato depositare e porre in luoghi pubblici, od aperti al pubblico, pattumiere e recipienti contenenti rifiuti domestici o comunque immondizie od altri oggetti, fatta eccezione per quelli forniti dall'Amministrazione Comunale o ditta appaltatrice il servizio di raccolta dei rifiuti. Per questi ultimi, il deposito è consentito solo nei giorni di raccolta del singolo rifiuto (umido, plastica, vetro, ecc.).

Per quanto non previsto si fa riferimento al regolamento comunale di gestione dei rifiuti e altri servizi di igiene urbana, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 27 giugno 2002.

Art.26.

Viali e giardini pubblici.

Nei viali e giardini pubblici è vietato:

- a) introdursi nelle parti riservate ai soli pedoni, con veicoli in genere, velocipedi, carretti, cavalli od altri animali eccettuati i cani, i quali devono essere sempre tenuti a guinzaglio e con museruola. I conduttori di cani deve essere costantemente munito di idonea attrezzatura per l'asporto delle deiezioni, che una volta raccolte saranno conferite nei contenitori dei rifiuti;
- b) recare qualsiasi impedimento o deviazione ai corsi dell'acqua e rigagnoli;
- c) guastare o lordare i sedili, danneggiare le siepi, salire sugli alberi, scagliare contro gli stessi pietre, bastoni e simili, danneggiare o staccare rami, piante, fiori, foglie e frutti;
- d) collocare sedie, baracche, panche, ceste ed altre cose fisse o mobili o comunque occupare i pubblici luoghi;
- e) dedicarsi a giuochi che possono recare molestia, pericolo o danno alle persone o che siano stati espressamente vietati dall'autorità;
- f) svolgere competizioni sportive nei viali o giardini pubblici.

E' consentito ai bambini, l'uso dei tricicli, piccole biciclette provviste di rotelline laterali posteriori stabilizzatrici, automobiline a pedale, monopattini o di altri giocattoli che non arrechino disturbo o danno a persone o cose.

Le norme suddette, in quanto applicabili, valgono anche nel caso di piante, aiuole e simili esistenti nelle vie e piazze della città.

Art.27.

Atti contrari alla nettezza del pubblico suolo al decoro ed alla moralità

E' vietato sedersi o sdraiarsi sulla carreggiata delle strade o delle piazze, sotto portici, sulle soglie di edifici pubblici, delle chiese e delle abitazioni private.

E' al pari vietato, in qualsiasi circostanza salire o arrampicarsi sulle inferriate delle finestre, sui monumenti, sulle fontane, sulle colonne, sui pali della pubblica illuminazione, sulle cancellate, sui muri di cinta e simili, camminare sulle spallette dei corsi d'acqua e dei ponti.

E' vitato introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per ivi mangiare, giocare, dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi, al decoro ed alla moralità.

E' vietato qualsiasi accampamento di nomadi o itineranti non autorizzato dal Sindaco, per le ragioni sopraindicate.

Art.28.

Recinzioni di terreni confinanti col suolo pubblico.

I proprietari dei terreni confinanti col suolo pubblico, nel centro urbano, dovranno recingere solidamente la proprietà privata in modo che nessuno vi si possa liberamente e facilmente introdurre.

La stessa disposizione potrà essere estesa dal Sindaco anche a qualunque altra zona del territorio comunale, quando ciò sia necessario alla sicurezza, al decoro e alla morale o sia necessario nel pubblico interesse.

E' comunque assolutamente vietato di effettuare le recinzioni con fili di ferro spinato o con altri materiali che possono costituire pericolo per i passanti.

Tali recinzioni dovranno essere mantenute in stato di decoro, ripulite da erbacce o altro.

CAPO IV° QUIETE PUBBLICA

Art.29

Esercizio dei mestieri, arti ed industria.

Non è consentita l'attivazione di industrie, arti, mestieri rumorosi nei centri abitati.

Chi esercita un arte, mestiere o industria o esegue lavori con l'uso di strumenti meccanografici, deve comunque evitare disturbo alla pubblica e privata quiete.

Salva speciale autorizzazione del Sindaco, è vietato esercitare mestieri che siano causa di rumore o di disturbo dalle ore 13 alle ore 15 e dalle ore 20 alle ore 7 del mattino, se non in ambienti chiusi limitando ogni molestia ai vicini.

Comunque nella vicinanza di scuole, istituti di educazione, chiese, case di riposo, ospedali, uffici pubblici e simili è assolutamente vietato l'esercizio di mestieri o attività qualsiasi che rechino disturbo.

Il Sindaco può ordinare maggiori limitazioni, se i rumori od il disturbo possono recare particolare molestia.

I servizi tecnici municipali, su reclamo degli interessati o di ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i necessari provvedimenti del Sindaco, perché le industrie e le attività rumorose eliminino i rumori stessi o riducano l'orario di lavoro.

Nei casi di riconosciuta assoluta impossibilità della coesistenza degli esercizi di cui trattasi con il rispetto dovuta alla quiete delle civili abitazioni, l'Autorità comunale può vietare in modo assoluto

l'esercizio, dell'arte, dell'industria e dei mestieri rumorosi ed ordinare il trasloco degli esercizi o mestieri stessi.

Tutti coloro che, all'atto dell'approvazione del presente regolamento, esercitano arti, mestieri, industrie che creino rumori percepibili all'esterno e nelle abitazioni vicine, debbono chiedere la relativa autorizzazione entro il termine di tre mesi dalla data dell'approvazione ed apportare sempre, entro il termine di un anno, le modifiche che dovessero essere necessarie.

Il termine potrà essere prorogato a tempo maggiore, quando sia stato disposto il trasferimento dell'azienda in altra sede.

Le norme limitatrici di cui innanzi valgono anche per coloro che esercitano mestieri o altre attività che comportino l'uso di sostanze ritenute nocive.

Art.30.

Impianti di macchinari

L'impianto di esercizi con macchine azionate da motori o dall'opera dell'uomo, in fabbricati destinati a civile abitazione o nelle immediate vicinanze dei medesimi è, di massima, vietato.

Eventuali eccezioni devono essere preventivamente autorizzate per iscritto dall'Autorità comunale.

Chiunque voglia conseguire l'autorizzazione suddetta dovrà presentare domanda, indicando le macchine da installare, con esatta indicazione del tipo, della potenza singola e della potenza complessiva e con la descrizione generale dell'impianto.

La domanda dovrà essere corredata da una pianta schematica in scale 1:1000 comprendente una zona entro un raggio di non meno di 50 metri, intorno al fabbricato o al terreno occupato dal richiedente e dovrà, pure, essere corredata da disegni, in scala conveniente, necessari a stabilire esattamente la posizione delle macchine, sia in pianta che in elevazione, nonché atti ad indicare esattamente le disposizioni adottate per le strutture di fondazione e per gli organi di trasmissione.

Per ogni macchina dovranno essere indicati nel disegno il tipo, la potenza e le dimensioni di ingombro.

Uguale procedimento dovrà essere eseguito anche per ogni successiva modificazione, che si volesse apportare agli impianti per i quali sia già stata ottenuta l'autorizzazione.

La concessione della autorizzazione suddetta è fatta restando salvi e inalterati gli eventuali diritti di terzi.

Il permesso sarà revocato quando:

- a) si verificano incompatibilità con le norme generali stabilite dal presente regolamento;
- b) non siano state osservate le norme stesse e quelle particolari prescritte caso per caso;
- c) siano state apportate abusivamente modificazioni all'impianto.

Gli impianti non devono recare danno o molestia a causa del rumore propagantesi nell'aria o nei muri o in qualsiasi modo, né a causa di vibrazioni o scuotimenti o ripercussioni di qualsiasi genere.

Le macchine e gli apparecchi dovranno essere montati su basamenti resi indipendenti dalle fondazioni e dai muri di qualsiasi genere collegate al fabbricato.

Nel caso che ciò non sia effettuabile per le particolari condizioni dei luoghi, l'impianto dovrà essere munito di un'adeguata sistemazione antivibrante.

Non si dovranno montare macchinari o alberi di rimando su mensole fissate a muri a comune o a confine con altre proprietà o locali abitati da altri inquilini.

Gli alberi di trasmissione dovranno avere sezione tale da evitare inflessioni ed i supporti dovranno essere collocati sufficientemente vicini. Le giunture delle cinghie dovranno essere particolarmente curate per evitare rumore, le pulegge perfettamente tornite e centrate e tutte le intelaiature delle macchine rese rigide in modo da evitare il prodursi di vibrazioni.

Il propagarsi dei rumori nell'aria dovrà comunque essere evitato, tenendo conto della ubicazione rispetto al collocamento delle macchine, delle porte e finestre e della costruzione degli infissi e della copertura.

Negli impianti di cui sopra dovrà comunque essere prescritto l'uso di speciali involucri isolanti, atti ad evitare il propagarsi nell'aria di vibrazioni moleste.

In casi particolari dovrà essere prescritto di rendere le finestre di tipo non apribile, procedendo alla ventilazione degli ambienti con sistemi meccanici.

Art.31.

Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti.

E' vietata la produzione entro il perimetro urbano di odori, gas, vapori nocivi alla pubblica salute ovvero risultino nauseanti per la comunità.

Oltre i provvedimenti previsti dalle leggi penali e dalle norme contro l'inquinamento atmosferico, il Sindaco potrà adottare tutti quei provvedimenti che la situazione contingente potrà richiedere, prescrivendo impianti di depurazione. In caso di recidiva inosservanza, dispone la temporanea sospensione dell'attività inquisita.

Art.32

Funzionamento apparecchiature in case di abitazione.

Negli appartamenti di case destinati ad abitazione civile, possono essere usati apparecchi che producono rumore o vibrazioni di limitata entità e tali da non arrecare disturbo al vicinato.

L'Autorità comunale ha facoltà di prescrivere limitazioni nei casi particolari.

E' vietato ai conducenti di autoveicoli di provare nelle pubbliche strade o nelle aree private, comprese nella zona urbana, il funzionamento dei motori, accelerando eccessivamente o spingendo il motore a tutto gas, provocando rumori, scoppi e rumori inutili.

Art.33.

Rumori in case di abitazione e locali pubblici.

Nelle abitazioni private e nei locali pubblici è vietato produrre o lasciar produrre rumori o suoni di qualunque specie che possano recare, comunque, disturbo ai vicini.

A tale limitazione è pure soggetto l'uso degli apparecchi radio e televisivi.

Art.34.

Uso di strumenti sonori.

E' vietato l'uso delle sirene o altri strumenti sonori. Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito per la segnalazione dell'orario di inizio e di cessazione del lavoro.

In ogni caso, il Sindaco, tenuto conto delle circostanze, ha facoltà di disciplinare l'uso degli strumenti o macchine che emanino suoni e rumori dalle pubbliche strade e che, per la loro insistenza e tonalità, siano tali da arrecare inconvenienti o disturbi al riposo od al lavoro dei cittadini.

Art.35.

Carico, scarico e trasporto merci che causano rumori.

Dalle ore 21 alle ore 7 nelle vicinanze delle abitazioni le operazioni di carico e scarico di merci, derrate, ecc., contenute in casse, bidoni, bottiglie, ecc., devono effettuarsi con la massima cautela in modo da non turbare la quiete pubblica.

Il trasporto di lastre, verghe o spranghe metalliche deve essere effettuato in modo da attutirne quanto più possibile il rumore.

Art.36.

Schiamazzi, grida canti – Vigilanza sugli incapaci.

Sono vietate le grida, gli schiamazzi di canti nelle vie e piazze tanto di giorno che di notte, nonché le grida e i suoni nell'interno dei pubblici locali, esclusi i festeggiamenti locali.

I bambini ed i malati di mente nei luoghi pubblici, devono essere accompagnati e convenientemente controllati, onde evitare che rechino disturbo ai passanti, arrechino danno a se stessi, alle persone o cose.

Se il fatto non costituisce reato perseguibile penalmente.

Art.37.

Detenzione di cani o altri animali nelle abitazioni.

E' vietata, nei centri abitati e fuori dai centri abitati (tra due abitazioni, ecc.) del Comune, la detenzione in abitazione, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini, di cani o di altri animali che disturbino, specialmente di notte, con insistenti e prolungati latrati, con guaiti o altrimenti, la pubblica quiete.

Nei luoghi pubblici o comunque aperti al pubblico transito, è vietato far circolare cani od altri animali se non assicurati al guinzaglio e muniti di idonea museruola. I cani da guardia, dovranno essere tenuti in modo da non aggredire o mordere chicchessia.

Nel caso sopraddetto, gli agenti di Polizia Locale, oltre ad accertare la trasgressione a carico del proprietario o del detentore, lo diffideranno ad allontanare l'animale che abbia dato luogo ad infrazioni ed a porlo in condizioni di non disturbare la quiete pubblica e privata.

Ove la diffida non venga osservata l'animale potrà essere sequestrato ed affidato alle strutture di accoglienza canina.

Art.38.

Suono delle campane

Il suono delle campane è proibito da un ora dopo il tramonto del sole all'alba, fatta eccezione per l'annuncio delle funzioni prescritte dai riti religiosi.

Comunque nelle prime ore della giornata e nella serata le campane stesse potranno essere suonate con suono somnesso.

CAPO V°

NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI

Art.39.

Sostanze liquide esplosive, infiammabili e combustibili

Salvo quanto espressamente disposto dal T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza 18.6.1931, n.773 e dal relativo Regolamento approvato con R.D.6.5.1940, n.635 e successive modificazioni, nonché dai decreti del Ministero dell'Interno 31.7.1934 (G.U.28.9.1934, n.228) e 12.5.1937 (G.U. 24.6.1937, n.145), è vietato tenere nell'abitato materiali esplodenti, infiammabili e combustibili per l'esercizio della minuta vendita senza autorizzazione dell'Autorità Comunale.

Tale autorizzazione è altresì necessaria per i depositi di gas di petrolio liquefatti, riguardo ai quali devono anche osservarsi le disposizioni di cui al D.P.R. 28.6.1955, n.620.

Agli effetti del presente articolo sono considerati combustibili, oltre a quelli propriamente detti, quali la legna da ardere, carboni ed olii combustibili, anche il legname in opera, fieno, paglia, carta, cartoni, cotone, canapa, lino, sparto, juta, fili vegetali in genere, sughero, tessuti, materiale per imballaggio, zolfo, caucciù, gomme elastiche, plastiche e derivati.

La licenza potrà essere negata, quando dagli accertamenti dell'Ufficio Tecnico Comunale, non dovessero risultare sufficienti condizioni di sicurezza e così pure nel caso in cui le eventuali opere e provvidenze imposte per l'allestimento dei locali non fossero attuate.

Art.40.

Requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili

I depositi ed i luoghi di vendita di combustibili, solidi, liquidi e gassosi devono essere a piano terreno, con ingresso dalla pubblica via o dal cortile.

Di norma i depositi e magazzini di capienza superiore ai 1000 mc. dovranno essere tenuti fuori dal centro abitato.

Per i depositi e magazzini di minore entità è consentita l'attivazione anche nell'interno dell'abitato se i locali siano provvisti di fitta rete metallica alle finestre e coperti da volta reale, con pareti e soffitta di strutture incombustibile, o resi resistenti al fuoco con efficaci rivestimenti.

Le aperture di comunicazione con i locali di abitazione e con la gabbia delle scale devono essere convenientemente coperte.

Art.41.

Detenzione di combustibili in case di abitazione od altri edifici.

Nei sotterranei di case di abitazione sarà concessa la sola detenzione di combustibili strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato e per gli usi domestici degli inquilini o per i forni di pane, pasticcerie o simili, a condizione che i sotterranei abbiano pareti, soffitti e porte di materiale resistente al fuoco e non siano in diretta comunicazione con scale di disimpegno di locali di abitazione. E' vietato di costruirvi ammassi di materiale da imballaggio di carta straccia e simili. I combustibili di qualunque genere non dovranno mai essere appoggiati alle pareti nelle quali sono ricavate canne fumarie.

Le finestre ed aperture dei sotterranei verso gli spazi pubblici devono essere munite di serramenti e vetri e di reticolati in ferro a maglia fitta, così da impedire il gettito di incentivi infiammabili. Nei solai sono vietati depositi di combustibili o di qualsiasi altra materia di facile combustione.

Nelle gabbie di scale, nei corridoi e ballatoi di disimpegno di abitazioni non si possono depositare materiali facilmente combustibili, materiali di imballaggio, casse o altri ingombri che ostacolano il passaggio di persone.

Come norma di prevenzione antincendio dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

- a) le bombole di gas d'uso domestico dovranno essere installate all'esterno dei locali ove trovasi l'apparecchio di utilizzazione e contenute in nicchie non comunicanti con l'interno del locale ed areate direttamente verso l'esterno;
- b) le tubazioni fisse in metallo, nell'attraversamento delle murature dovranno essere protette con guaina metallica aperta verso l'esterno o chiusa ermeticamente verso l'interno;
- c) le tubazioni dovranno essere munite di rubinetti di intercettazione del flusso ed aver giunto flessibile di collegamento tra quella fissa e l'apparecchio utilizzatore realizzati con materiale resistente all'usura e all'azione del gas di produzione chimica. Le aggiunzioni del tubo flessibile sia alla tubazione sia all'apparecchio utilizzatore, dovranno essere eseguite con accuratezza in modo da evitare cattive giunte, fuga di gas e possibilità di sfilamento del tubo stesso;
- d) per evitare la fuoriuscita del gas, di petroli liquefatti, in caso di spegnimento della fiamma, dovranno essere applicati adatti dispositivi di sicurezza che interrompono il flusso del gas.

Per gli impianti e le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ai sensi delle leggi e disposizioni in vigore dovranno osservarsi le prescrizioni tecniche impartite dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. Per tali impianti dovrà essere rilasciato il "certificato di prevenzione incendi".

Art.42

Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali

Nell'ambito dell'abitato nessuno può, senza speciale autorizzazione, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò e simili o fare spari in qualsiasi modo o con qualunque arma.

Anche nel caso di autorizzazione da parte degli Uffici di P.S. deve essere sempre richiesta l'autorizzazione al Sindaco, il quale detterà le norme atte a prevenire incidenti od altri incidenti.

E' pure proibito gettare in qualsiasi luogo di pubblico passaggio, fiammiferi od altri oggetti accesi.

In vicinanza delle abitazioni non si possono accendere fuochi per distruggere sterpaglie e immondizie dei giardini.

Art.43.

Animali pericolosi – Cani

Tutti gli animali che costituiscono pericolo per l'incolumità dei Cittadini, non possono essere introdotti in città se non trasportati su idonei veicoli attrezzati in modo da impedirne la fuga ed ogni pericolo di danno alle persone, e seguendo l'itinerario più breve per raggiungere i luoghi di destinazione.

I cani di qualunque razza o taglia non possono circolare ed essere introdotti in luoghi aperti al pubblico senza essere muniti di museruola a paniere.

I cani di alta taglia in genere, specie bulldogs, i danesi, i lupi ed altri di razza mastina devono, inoltre, essere tenuti al guinzaglio.

Dovranno, altresì, essere tenuti al guinzaglio e non potranno mai essere abbandonati quei cani che abbiano l'abitudine di incutere spavento o dare molestia alle persone. I cani circolanti senza museruola o senza collare come sopra descritto, i bulldogs, i danesi, i mastini, i lupi ecc. che non siano convenientemente custoditi saranno affidati alle apposite strutture di accoglienza.

Sono a carico dell'eventuale proprietario reclamante tutte le spese del mantenimento oltre al pagamento della sanzione pecuniaria.

Art.44.

Manutenzione dei tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda degli edifici.

I tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi e simili dovranno essere mantenuti in buono stato e convenientemente assicurati in maniera da evitare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre o altro materiale.

E' fatto obbligo ai proprietari di edifici di impedire gocciolamento di acqua o neve dai tetti o dai canali di gronda su suolo pubblico.

L'Amministrazione può prescrivere particolari lavori ritenuti necessari dall'Ufficio Tecnico Comunale.

In caso di non ottemperanza alle prescrizioni, i lavori potranno essere eseguiti d'ufficio con rivalsa delle spese.

Art.45

Illuminazione dei portici, delle scale e degli anditi

I portici, le scale, gli anditi dei caseggiati e di qualsiasi edificio privato e tutte le località private di libero accesso al pubblico, nessuna eccettuata; dovranno esser nelle ore di notte, convenientemente illuminate

Ove non siano illuminati dovranno essere chiusi al calar del sole. Quando nella proprietà vi siano più accessi, all'accendersi delle lampade della illuminazione pubblica dovrà provvedersi a che rimanga aperto un solo accesso e che sia illuminato fino all'alba.

Art.46.

Veicoli adibiti al servizio pubblico.

Norme per i passeggeri e per il personale di servizio

Ai passeggeri dei veicoli adibiti al servizio pubblico è vietato:

- 1) di fumare nelle vetture;
- 2) salire e scendere quando la vettura è in movimento;
- 3) salire e scendere da parte diversa da quella prescritta e in località diversa da quelle stabilite per le fermate;
- 4) salire quando la vettura sia segnalata completa;
- 5) parlare al manovratore o distrarre comunque il personale dalle sue mansioni;
- 6) insudiciare, guastare o comunque rimuovere o manomettere parte della vettura;
- 7) occupare più di un posto od ingombrare i passaggi, trattenersi sui predellini, aggrapparsi alle parti esterne delle vetture;
- 8) sputare all'interno delle vetture;
- 9) portare oggetti che per natura, forma o volume possano riuscire molesti o pericolosi, o possano imbrattare i viaggiatori;
- 10) essere in stato di ubriachezza, o comunque tenere un comportamento che sia offensivo per gli altri;
- 11) cantare, suonare, schiamazzare ed in altro modo disturbare;
- 12) portare cani o altri animali, esclusi cani da guida;
- 13) distribuire oggetti o stampe a scopo pubblicitario o al fine di lucro, esercitare qualsiasi commercio, vendere oggetti a scopo di beneficenza senza permesso dell'Autorità comunale e chiedere l'elemosina.

Nelle vetture autofiloviarie è fatto obbligo al viaggiatore che rimanga in piedi di sorreggersi alle apposite maniglie, mancorrenti o altri possibili appoggi.

Il personale di servizio sugli autobus deve:

- 1) mantenersi vigile e pronto nel disimpegno delle particolari incombenze del servizio e rispettare le disposizioni emanate dalla Direzione;
- 2) osservare e fare osservare le norme stabilite per i passeggeri;
- 3) tenere contegno corretto e premuroso verso i passeggeri.

CAPO VI° DISPOSIZIONI ANNONARIE PER GLI ESERCIZI PUBBLICI

Art.47.

Vendita e scorta delle merci

In nessun caso può essere rifiutata la vendita delle merci e delle derrate anche se richiesti in misura minima, né rifiutare la vendita per accaparramento ed occultamento dei prodotti. I rivenditori devono costantemente essere muniti, specie se trattasi di generi alimentari, di sufficienti quantitativi di merce e tali da corrispondere alle normali richieste del pubblico.

Art.48.

Vendita del pane

Il pane posto in vendita deve essere custodito in appositi recipienti, difesi dalle mosche e situati in modo da vietarne la manipolazione e la scelta da parte degli acquirenti.

La consuetudine di vendere il pane in pezzi o a forme, non esime l'esercente, se l'acquirente lo domandi, dall'obbligo di pesare il pane all'atto della vendita e di consegnare la quantità richiesta al prezzo unitario stabilito per chilogrammo.

La quantità ed i prezzi del pane posto in vendita dovranno risultare da una tabella esposta in modo ben visibile nell'esercizio.

Art.49.

Vendita di angurie, cocomeri, castagne e simili

Senza la prescritta autorizzazione del Sindaco è vietata la vendita sulla strada, sulle piazze e nei luoghi pubblici di prodotti stagionali, come cocomeri, castagne, uva ecc., nonché di derivati da simili prodotti, come castagnacci, frutta sciropata, candita ecc.

Art.50.

Tabella per la vendita del combustibile

I commercianti di combustibile dovranno tenere esposta nei propri negozi, in modo ben visibile, oltre ai cartellini indicanti il prezzo di vendita al minuto di ogni tipo di combustibile, anche una tabella con la indicazione di tutte le varietà di combustibile messo in vendita.

Art.51.

Requisiti dei locali di vendita

Il commercio in negozio deve essere esercitato in locali riconosciuti igienicamente idonei.

L'esercizio dovrà essere arredato con proprietà e decoro, sistemato secondo le prescrizioni che saranno fatte caso per caso in relazione al genere del commercio che si effettua.

CAPO VII°
DISPOSIZIONI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Art.52.

Trasporto delle merci destinate ai luoghi di vendita

I venditori in forma intinerante nel trasportare la merce o nell'attraversare o percorrere vie o piazze o spazi pubblici in cui è vietata la vendita, dovranno tenere le merci coperte e non esercitare la vendita.

CAPO VIII°
DISPOSIZIONI PER I MESTIERI GIROVAGHI

Art.53.

Esercizio di mestieri girovaghi

Nessuno potrà esercitare, sia abitualmente che occasionalmente, mestieri girovaghi nel territorio del Comune, anche se già munito del certificato di iscrizione dei mestieri girovaghi, se prima non ha ottenuto la licenza dall'Autorità Comunale.

E' vietato l'esercizio di mestieri girovaghi fuori dai luoghi appositamente destinati o individualmente assegnati.

A chiunque eserciti mestieri girovaghi nei luoghi autorizzati è vietato di importunare i passanti con l'offerta di merci o di servizi e di richiamare l'attenzione con grida o schiamazzi.

Art.54.

Esercizio di guide pubbliche

L'esercizio del mestiere di guida è subordinato ad autorizzazione da rilasciarsi dal Sindaco.

Art.55.

Baracche per pubblici spettacoli

Senza licenza del Sindaco, non si potranno collocare baracche, chioschi per pubblici spettacoli, divertimenti popolari o per qualsiasi scopo nemmeno sulle aree di proprietà privata quando sono esposte alla vista della pubblica via o abbiano diretto accesso dalla strada pubblica.

Le baracche, gli spazi annessi ed ogni altra simile costruzione permessa temporaneamente, secondo le disposizioni degli articoli precedenti, dovranno essere a cura del concessionari, mantenute pulite ed in perfette condizioni igieniche, secondo le prescrizioni generali e quelle che potranno, volta per volta, essere stabilite dalla Commissione per i Pubblici Spettacoli.

Il suolo pubblico dovrà, inoltre, essere tenuto pulito e libero da ogni ingombro per un raggio di m.3 entro allo spazio occupato.

Al concessionario è vietato:

- a) attirare il pubblico con richiami molesti e rumorosi;
- b) di tenere aperte le baracche oltre gli orari stabiliti dai regolamenti locali o fissati nell'autorizzazione.

Il Sindaco potrà peraltro, stabilire caso per caso anche un diverso orario.

Art.56.

Durata e revoca della licenza comunale per mestieri ambulanti

Le licenze per mestieri ambulanti sono annuali o temporanee e la loro durata deve risultare dall'atto di concessione.

Di regola, quando non sia altrimenti limitato, per coloro che esercitano abitualmente il mestiere nel territorio del Comune, la durata sarà di un anno e potrà essere riconfermata di anno in anno.

Il Sindaco con l'accordo, se del caso, dell'Autorità revocherà la licenza a coloro che contravvengono reiteratamente alle disposizioni delle leggi e dei regolamenti o non tengano un contegno corretto nell'esercizio del mestiere e non osservino le diverse condizioni alle quali il permesso fu subordinato o non paghino i dovuti diritti.

Inoltre, la revoca avviene quando il titolare abbia ceduto ad altri la licenza oppure non abbia usufruito personalmente della stessa, salvo che ciò derivi da motivi temporanei di salute fatti constatare mediante certificato medico da esibire all'Ufficio della Polizia Urbana dell'Unione dei Comuni Alta Padovana.

Tutte le autorizzazioni previste dal presente regolamento che dovranno essere concesse dall'Autorità Comunale, saranno precedute dal parere del Comando della Polizia Locale dell'Unione dei Comuni Alta Padovana.

CAPO IX° SANZIONI

Art.57. Sanzioni

Per le violazioni alle disposizioni di cui agli artt. 5 - 8 - 10 - 11 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 51 - 52 - 53 - 55, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 52,00 ad un massimo di Euro 516,00.

Per le violazioni alle disposizioni di cui agli artt. 9 e 15 è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 103,00 ad un massimo di Euro 516,00.

Art.58. Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio.

Oltre al pagamento della sanzione prevista, il Sindaco può ordinare la rimessa in pristino e disporre, quando ricorrono gli estremi di cui all'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, all'esecuzione d'ufficio a spese degli interessati.

Art.59. Sequestro e custodia di cose

I funzionari e gli agenti all'atto di accertare una infrazione, potranno procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'infrazione, e devono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, semprechè le cose stesse appartengono a persona obbligata per l'infrazione.

Nell'effettuare il sequestro, si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dal Codice di Procedura Penale per il sequestro di Polizia Giudiziaria.

In materia dovranno essere osservate le norme della legge 24.11.1981, n.689 e del D.P.R. 22.7.1982, n.571.

Le cose sequestrate saranno conservate nella depositaria comunale o presso altro depositario autorizzato.

Il relativo verbale va trasmesso all'Autorità competente entro le prescritte 48 (quarantaotto) ore.

Art.60. Sospensione delle licenze

Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, al trasgressore, in possesso di una concessione o autorizzazione del Comune, sarà inflitta la sospensione della concessione o della autorizzazione nei casi seguenti:

- a) per recidiva nella inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;
- b) per la mancata esecuzione delle opere di rimozione, riparazione e ripristino, conseguenti al fatto infrazionale;
- c) per morosità del pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenze della concessione.

La sospensione può avere una durata massima di giorni 30. Essa si protrarrà fino a quando non sia adempiuto dal trasgressore agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa era stata inflitta.

CAPO X° DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art.61

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore secondo le modalità e i tempi stabiliti dall'art. 6 dello Statuto comunale ed abroga tutti i regolamenti, le ordinanze, le consuetudini riguardanti le materie disciplinate dal regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.